

Avv. Roberto Giammaria
Via Roma, 114
86087 Rionero Sannitico (IS)
Tel 338 - 4229227

Avv. Giuseppina Negro
Via Giovanni XXIII, 38
86170 Isernia (IS)
Tel 338 - 5684844

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

RICORSO

Per Associazione "Mamme per la salute e l'ambiente Onlus", con sede in Venafro (IS) Via Terme, 22 (C.F. 90036070945), in persona del Presidente p.t. Mariantonietta Di Nardo; WWF O.A. (Organizzazione Aggregata) Molise, con sede in Campobasso Piazza V. Emanuele, 8 presso ditta Tecnocentro (C.F. 92072170704), in persona del Presidente p.t. Lucio Fatica, rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Roberto Giammaria (C.F. GMMRRT68B24H308A, Fax 0865 – 848204, indirizzo di PEC avvroberto.giammaria@pecavvocatiisernia.it) e dall'Avv. Giuseppina Negro (C.F. NGRGPP56L45B963D, Fax 0865 – 415519, indirizzo di pec avv.giuseppinanegro@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliati in Campobasso, Via Monte Santo, 2 nello studio dell'Avv. Carmen Di Iorio.

CONTRO

Regione Molise, in persona del Presidente p.t.

PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIVA

della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 15/01/2019, con la quale la Regione Molise ha approvato il Piano Regionale Integrato per la qualità dell'aria Molise (P.R.I.A.M.O.), pubblicata sul BURM n. 2 dell'1/02/2019 e ripubblicata con il Piano e gli allegati sul BURM n. 5 Supplemento ordinario n. 1 del 16/02/2019; del Piano Regionale Integrato per la qualità dell'aria Molise (P.R.I.A.MO.) approvato con il predetto provvedimento regionale e dei relativi allegati, in particolare il sub allegato 1 *“qualità dell'aria”* e l'allegato 2 *“rapporto ambientale per la VAS”*, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

FATTO

Il Piano regionale integrato per la qualità dell'aria (PRIAMO) è lo strumento di pianificazione e programmazione della Regione Molise in materia di qualità dell'aria, mirato a ridurre le emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente.

Il PRIAMO è stato predisposto in esecuzione della L.R. 22/07/2011 n. 16/2011 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico”* e fa riferimento ai principi, criteri e metodologie stabiliti dal D.Lgs 13.08.2010 n. 155, che ne delinea la struttura e i contenuti per l'*“attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*. Fa infine riferimento alla

Deliberazione di G.R. n. 375 del 1/8/2014, che ha approvato la zonizzazione del territorio molisano, e alla Deliberazione di G.R. n. 451 del 7/10/2016, che ha approvato l'adeguamento delle rete di misura regionale di rilevamento della qualità dell'aria.

Il PRIAMO si pone i seguenti obiettivi:

- rientrare nei valori limite nelle aree dove il livello di uno o più inquinanti sia superiore entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il 2020;
- preservare da peggioramenti la qualità dell'aria nelle aree e zone in cui i livelli degli inquinanti siano al di sotto di tali valori limite.

Il Piano, con i relativi allegati, è stato redatto dall'ARPA Molise in esecuzione della Deliberazione della G.R. n. 345 del 30/6/2015.

Il PRIAMO "*costituisce il piano individuato dagli artt. 9 e 13 del D.Lgs 155/2010*", in quanto "*le situazioni che possono causare i superamenti sono prevedibili e ricorrenti, non contrastabili con misure temporanee ma solo con misure a carattere strutturale*". (PRIAMO pag. 20).

Il sub allegato 1 "*qualità dell'aria*", che costituisce parte integrante del Piano, individua il territorio del Comune di Venafro come *area di superamento* ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g) del D.Lgs n. 155/2010 e conferma la soppressione della stazione di misura Venafro1, situata su via colonia Giulia.

L'Associazione "Mamme per la salute e l'ambiente Onlus", sorta nella cittadina di Venafro, come da Statuto da anni svolge attività di informazione e di studio e ricerca sullo stato di salute e sulle cause dell'inquinamento. Il WWF O.A. Molise è un'associazione di volontariato che svolge, nell'ambito del territorio molisano, attività di tutela dell'ambiente e della biodiversità, di prevenzione dall'inquinamento, ispirandosi ai principi, alla *mission*, e agli scopi del WWF Italia, a cui è aggregata.

Tanto premesso gli atti impugnati vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione dell'art. 9 del D.Lgs 13 agosto 2010 n. 155 e degli artt. 7 e 12 L.R. n. 16/2011; Difetto di istruttoria; Eccesso di potere sotto diversi profili. Difetto di motivazione; Motivazione insufficiente; Illogicità della motivazione.

Il D.Lgs 13 agosto 2010 n. 155, in attuazione della "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativo alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente e ha introdotto

strumenti per evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.

L'art. 2, comma 2, lett. g) del D.Lgs n. 155/2010, così definisce l'area di superamento: "*area, ricadente all'interno di una zona o di un agglomerato, nella quale è stato valutato il superamento di un valore limite o di un valore obiettivo; tale area e' individuata sulla base della rappresentatività delle misurazioni in siti fissi o indicative o sulla base delle tecniche di modellizzazione*".

L'art. 9 del D.Lgs n. 155/2010, (*Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto*), dispone che: "*Se in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'art.1, comma 2 superano, sulla base della valutazione di cui all'art. 5, i valori limite di cui all'allegato XI (biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10), le regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri previsti all'appendice IV, adottano un piano che contenga almeno gli elementi previsti all'allegato XV e che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti. In caso di superamenti dopo i termini prescritti all'allegato XI il piano deve essere integrato con l'individuazione di misure atte a raggiungere i valori limite superati nel più breve tempo possibile. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, è superato il valore obiettivo previsto per il PM2,5 all'allegato XIV, il piano contiene, ove individuabili, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguirne il raggiungimento.*" (primo comma). "*Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'art. 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'art. 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII (arsenico, cadmio, nichel, benso(a)pirene) le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'art. 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, condizioni più rigorose di*

quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili."(secondo comma). "Le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'art. 20, le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile nelle aree in cui, sulla base della valutazione di cui all'art. 5, i livelli degli inquinanti di cui all'art. 1, comma 2, rispettano i valori limite e i valori obiettivo. Le misure interessano, anche in via preventiva, le principali sorgenti di emissione che possono influenzare i livelli degli inquinanti in tali aree e sono inserite, laddove adottati, nei piani di cui al comma 1." (terzo comma). "Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'art.1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i livelli critici (di biossido di zolfo e ossidi di azoto) di cui all'allegato XI (per la protezione della vegetazione), le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'art. 20, le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i livelli critici nei termini prescritti." (quarto comma). "I piani e le misure di cui ai commi 1, 2 e 4, relativi ad un'area di superamento all'interno di una zona o di un agglomerato, devono agire sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, puntuali o diffuse, aventi influenza su tale area anche se localizzate in altre aree o in altre zone e agglomerati della regione o della provincia autonoma." (quinto comma). "Se lo stesso insieme di sorgenti di emissione determina il superamento dei valori limite o dei valori obiettivo per più inquinanti, le regioni e le province autonome predispongono un piano integrato per tali inquinanti."(sesto comma).

I valori limite e i valori obiettivo nonché i livelli critici per la protezione della vegetazione sono stati definiti dallo stesso decreto.

Per la città di Venafro sono stati rilevati numerosi superamenti del limite giornaliero per il PM10 e il superamento dei limiti annuali per l'NO2, sì da essere individuata come area di superamento (pag. 61 sub allegato 1 "qualità dell'aria").

L'art. 7 della Legge Regionale n. 16/2011 del 22/7/2011, al comma 7 stabilisce che "Il piano può articolarsi in piani stralcio o parti di piano nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti per particolari problematiche, per particolari inquinanti, per specifiche aree territoriali caratterizzate da omogeneità dal punto di vista delle caratteristiche

emissive, di densità di popolazione, di intensità del traffico, orografiche, meteorologiche e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti ed in relazione al valore paesaggistico-ambientale”.

L'art. 12, comma 2, della legge regionale stabilisce che *"In via straordinaria è demandata alla Giunta regionale la competenza di approntare con somma urgenza un Piano straordinario di accertamento, verifica e bonifica circa i rischi ambientali e sanitari presenti nel territorio regionale con priorità per le emergenze dell'area venafrana e del Basso Molise".*

Pertanto, la Regione Molise nel 2011 aveva individuato l'*area venafrana* come zona che richiede un piano appropriato di accertamento, verifica e bonifica. Il Piano straordinario non è mai stato elaborato, sicché per l'area venafrana il PRIAMO costituisce il primo approccio e processo di analisi della qualità dell'aria ambiente per la definizione delle misure di risanamento.

Questa prima valutazione compiuta dalla L.R. n. 16/2011 ha trovato riscontro nella zonizzazione del territorio regionale, approvata con deliberazione della G.R. n. 375 del 1/8/2014, finalizzata a stabilire le modalità di valutazione dell'aria ambiente. Il progetto di zonizzazione approvato, redatto dall'ARPA Molise, ha incluso l'intera Piana di Venafro nella zona "Pianura" (cod. IT1403), per le seguenti caratteristiche omogenee:

- *territori contraddistinti da aree pianeggianti con valori di pendenza pressoché nulli, posti in adiacenza a versanti montuosi con pendenze mediamente maggiori dei 30°;*
- *situazione meteorologica sfavorevole per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione);*
- *media densità abitativa, media concentrazione di attività industriali (Consorzio per lo sviluppo industriale Isernia-Venafro) e di traffico veicolare (SS 85);*
- *carico emissivo alto.*

Con la zonizzazione è stata predisposta la classificazione delle zone sulla base delle soglie di valutazione inferiori (SVI) e superiori (SVS) degli inquinanti, fissate dal D.Lgs 155/2010. La classificazione è funzionale a individuare le aree per le quali è necessario intervenire con piano di risanamento. La Piana di Venafro risulta classificata come area di risanamento per il seguente quadro risultato alle stazioni di

misura di Venafro: superamento della soglia superiore per la concentrazione media annua NO₂, numerosi superamenti dei limiti esposizione giornaliera al PM₁₀. In assenza di dati, tutta l'area è stata classificata come area di superamento per il PM_{2,5}.

In base al carico emissivo riferito all'anno **2005**, il progetto di zonizzazione ha individuato 3 ambiti: ambito A, caratterizzato da un carico emissivo alto (Comuni di Campobasso, Termoli e **Sesto Campano**); ambito B, caratterizzato da un carico emissivo medio (Comuni del Basso Molise, Isernia, **Pozzilli, Venafro**); ambito C, caratterizzato da un carico emissivo basso-trascurabile (tutti i rimanenti Comuni molisani) (vedi fig. 4 pag. 9 del progetto). Con la zonizzazione è stato predisposto il progetto di classificazione delle zone.

Le carte della classificazione per inquinanti, allegate al predetto progetto (pag. 31 e ss), individuano nei Comuni di Pozzilli e Sesto Campano i carichi emissivi più alti per il PM_{2,5} (32- 151 Mg/a); nel Comune di Sesto Campano i carichi emissivi più alti per CO (867,1-2128,6 Mg/a); nel Comune di Sesto Campano, seguito da Pozzilli, i carichi emissivi più alti di tutta la regione per PM₁₀ (174-408 Mg/a), Arsenico (5,0-16,6 Mg/a), Cadmio (2,3-11,1 Mg/a), Nichel (21,4-153,2 Mg/a) e SO₂ (125,0-988,7 Mg/a), mentre nel Comune di Pozzilli il carico emissivo più alto per piombo (21,4-118,1 Mg/a) e NO_x (616-3133 Mg/a); il Comune di Venafro ha il primato per il benzene e segue a ruota per gli altri inquinanti.

Risulta, dunque, incomprensibile come già dalle valutazioni riportate nella zonizzazione del 2014, con riferimento in particolare al carico emissivo molto alto per PM_{2,5}, CO, NO_x, PM₁₀ e metalli e alla “*situazione meteorologica sfavorevole per la dispersione degli inquinanti*”, i quali permangono nell'aria per lungo tempo, non si sia pervenuti, da parte di Arpa Molise e della Regione, a ritenere il territorio di Sesto Campano (e Pozzilli per gli NO_x) come area con obbligo di monitoraggio, o quantomeno, cautelativamente, di osservazione mediante campagne con strumenti mobili, al fine di avere un quadro approfondito della qualità dell'aria e dei valori di concentrazione degli inquinanti nocivi ed evidenze in ordine al superamento dei valori limite per la salute umana.

Infatti le stazioni di misura risultano collocate solo all'interno della città di Venafro, Venafro1 su via Colonia Giulia (stazione di traffico) e Venafro2 su via Campania (stazione di fondo).

Il PRIAMO (pagg. 7-8) conferma la zonizzazione approvata nel 2014 e con essa la classificazione delle aree che necessitano di un piano di risanamento.

In particolare, la distribuzione degli inquinanti CO, NH₃, PM₁₀, SO₂, NO_x su base comunale (vedi pagg. 34-37 del suballegato 1 "qualità dell'aria" e pagg. 26-27 dell'Allegato 2 "rapporto ambientale per la VAS") con il contributo di tutti i macrosettori riferito ai dati riportati nell'inventario **2015**, evidenzia la situazione critica della piana di Venafro e rileva il territorio di Sesto Campano come area con maggiore intensità di concentrazione per CO (1431-2012 t/a), NH₃, NO_x (933-1453 t/a), PM₁₀ (78-121 t/a), SO₂ (22-556 t/a) rispetto al territorio di Venafro, che lo segue immediatamente dopo. Non è invece riportata la distribuzione per il PM_{2,5}.

Peraltro, la concentrazione degli inquinanti sopra considerati, espressa in t/a, risulta avere un valore assoluto molto alto in relazione ai carichi emissivi indicati nella zonizzazione del 2014, ed espressi in Mg/a. Purtroppo non è riportato, contestualmente, il confronto tra la concentrazione stimata con il modello di simulazione della distribuzione e il valore limite di concentrazione imposto dalla normativa nazionale.

Non prevedendo obbligo di monitoraggio per gli altri comuni (come Sesto Campano e Pozzilli) la valutazione della qualità dell'aria eseguita alle stazioni di misura di Venafro può essere estesa all'intera piana di Venafro. Infatti l'Allegato II al D.Lgs 155/2010 ("*Valutazione della qualità dell'aria ambiente ed ubicazione delle stazioni di misurazione delle concentrazioni*"), all'art. 2 comma 1.6, prevede che "*le stazioni di misura in sito fisso di campionamento ... sono rappresentative anche di aree simili, incluse quelle che non si situano nelle immediate vicinanze*", e che "*la valutazione della qualità dell'aria in cui è inserito il sito fisso può essere considerata rappresentativa della qualità dell'aria anche presso le aree simili.*"

1) Estensione dell'area di superamento al Comune di Sesto Campano

Il PRIAMO individua, come *area di superamento* per il NO₂ e per il PM₁₀ ai sensi dell'art. 2 lett. g) del D.Lgs 155/2010, su cui eseguire l'approfondimento di analisi circa le sorgenti di emissione degli inquinanti normati e intervenire con specifiche misure, il solo territorio comunale di Venafro (pag. 61 del suballegato 1 "qualità dell'aria"), sulla base dei valori rilevati dalle stazioni di misura. Tuttavia, come dispone l'art. 2 D.Lgs 155/2010, "*tale area e' individuata sulla base della*

rappresentatività delle misurazioni in siti fissi o indicative o sulla base delle tecniche di modellizzazione" e, dunque, non solo sulla base dei dati misurati.

Invece anche il territorio comunale di Sesto Campano andava incluso nell'area di superamento, sulla base dei dati riportati nella zonizzazione e nel suballegato 1 "*qualità dell'aria*" al Priamo, che per tale Comune hanno evidenziato, come già detto, un carico emissivo e una concentrazione degli inquinanti normati maggiori di quelli riscontrati alle stazioni di misura di Venafro. Tale situazione illustrata nei predetti documenti, unitamente alla caratteristica meteorologica che non favorisce la dispersione degli inquinanti, aggrava la valutazione della qualità dell'aria eseguita in corrispondenza delle stazioni di misura di Venafro.

La scelta operata nel Priamo lascia fuori il territorio comunale di Sesto Campano dal processo di analisi delle sorgenti emmissive e di individuazione delle misure di risanamento e soprattutto esclude da ogni tutela la salute dei residenti.

2) Omessa valutazione della Piana di Venafro

Una seconda contraddittorietà del PRIAMO si riscontra nella mancata focalizzazione delle analisi e degli interventi sulla *Piana di Venafro*, che, come visto, nella zonizzazione è individuata come area di risanamento per il superamento di talune soglie di valutazione per il PM10 e il NO2 e, a fini prudenziali, anche per il superamento delle soglie fissate per il PM2.5. Tale zona presenta condizioni meteorologiche che rendono difficile la dispersione degli inquinanti e prolungano nel tempo l'esposizione della popolazione all'inquinamento. Per tali caratteristiche omogenee, la zona in questione è meritevole di un *piano stralcio o parti di piano*, come previsto dall'art. 7, comma 2, della L.R. n. 16/2011.

La Piana di Venafro è una piccola pianura circondata da monti, con inverni moderatamente freddi ed estati molto calde. Ha 20.508 residenti, con presenza di 11.203 nel territorio di Venafro.

La piana costituisce area di ingresso al Molise ed è corridoio stradale e ferroviario tra le regioni del Tirreno e quelle dell'Adriatico. E' attraversata dalla SS 85 per il traffico da e per la Campania, con nodo di accesso a Sesto Campano, la quale si congiunge in territorio di Venafro con la SS 6 per il traffico da e per Roma, con un numero ragguardevole di veicoli, anche pesanti, che giornalmente entrano ed escono dal Molise. Il 7/10/2008 è stata aperta alla circolazione la "variante di Venafro" che ha

spostato dal centro cittadino il traffico veicolare da e per la Campania, e che nei fatti ha migliorato la qualità dell'aria in tale città.

Nel territorio di Pozzilli è situato il nucleo industriale del Consorzio per lo sviluppo industriale Isernia-Venafro, al cui interno sono collocate varie attività soggette ad autorizzazione ambientale integrata (AIA), tra cui l'inceneritore di rifiuti di Hera Ambiente, già Energonut, in funzione dal 2008, autorizzato in ambito AIA, con D.D. n. 15 del 14/7/2015 e D.D. n. 6652 del 13/11/2015, per le quantità di 98.000 t/a. Nella zona industriale di Sesto Campano insiste il cementificio Colacem, che ha ricevuto l'A.I.A. con D.D. n. 16 del 21/7/2015 e che utilizza come combustibile carbone coke e rifiuti, oltre che metano, per una quantità autorizzata di 100.000 t/a.

Le sorgenti di emissione industriali e da traffico gravano sull'intero territorio della Piana che è area di ricaduta di tutti gli inquinanti immessi in atmosfera, seppure con variazioni tra un comune e l'altro, cosicché, all'evidenza, le misure di risanamento non possono riguardare una delimitata area, come la cittadina Venafro, senza che siano contestualmente valutati gli effetti che si generano sui comuni limitrofi.

Ulteriori elementi fanno propendere per la necessità di una particolare attenzione alla zona di cui fa parte Venafro:

- la presenza di preoccupante quantità di diossina nell'intera piana, rilevata in più occasioni, 20/10/2010- 4/7/2011-1/8/2011, con riscontro di tenori superiori a quello massimo previsto dal Reg. CE/1881/2006. In seguito a tali evidenze, nel settembre 2011 è stato disposto un campionamento nell'area di 5 Km intorno alle potenziali fonti di emissione, individuate nel cementificio di Sesto Campano e nell'inceneritore di Pozzilli: su 21 campioni di carne bovina, n. 15 risultavano contaminati con tenori superiori al livello di azione (piano diossina Venafro 2011 - ASREM Dipartimento Prevenzione di Isernia). A ottobre 2011 è stato eseguito un campionamento massivo presso le aziende allocate nel raggio di 10 Km dai predetti impianti: su 107 campioni esaminati, n. 36, ossia il 33,6%, risultavano superiori al livello di azione. La diossina è un composto organico aromatico che si forma durante la fase iniziale della combustione dei rifiuti e nelle combustioni a bassa temperatura sia domestiche che industriali. E' poco volatile per via dell'elevato peso molecolare ed è solubile nei grassi, dove tende ad accumularsi. Il 90% dell'esposizione umana avviene attraverso gli alimenti. Nel 2012, su iniziativa dell'Associazione "Mamme per la Salute", è stata rilevata la presenza di diossina nel latte materno (vedi rapporto di prova n. 16702_0

del 28/1/2013 dell'INCA- Consorzio interuniversitario nazionale La Chimica per l'Ambiente di Marghera).

- la presenza, per i residenti nei Comuni di Venafro, Pozzilli e Sesto Campano, di criticità statisticamente significative a carico delle malattie del sistema circolatorio, con eccessi a carico delle malattie cardiache e cerebrovascolari, e a carico delle malattie del sistema respiratorio, con eccessi per le malattie croniche, accertata attraverso una prima analisi sulla morbilità e sulla mortalità nell'arco temporale 2006-2016 (vedi studio epidemiologico condotto dai dott. Fabrizio Bianchi e Michele Santoro dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, pubblicato il 12/11/2018).

- il carico emissivo alto per il PM_{2,5}, riscontrato in sede di zonizzazione nei Comuni di Pozzilli e Sesto Campano (32-151 Mg/a). Tale frazione di particolato è generata sia da fenomeni naturali sia da attività antropiche, in particolare dal traffico stradale e dai processi di combustione, e agisce da veicolo per sostanze di elevata tossicità, come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) tra cui il benzo(a)pirene, e i metalli pesanti. Molti di questi sono noti per la loro azione cancerogena, come il benzopirene e metalli come l'arsenico, il cadmio e il piombo. Il valore limite medio annuo, stabilito dal D.Lgs 155/2010, in aderenza alla norma comunitaria, è di 25 µg/mc, mentre il valore limite di riferimento individuato dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità, oltre il quale dovrebbe scattare un livello di allerta per la salute, è di soli 10 µg/mc. Tuttavia, il PRIAMO ritiene poco significativa la concentrazione di PM_{2,5}, sì da non svolgere approfondimenti né prevedere interventi, in quanto *"la quantità media misurata per località si aggira intorno agli 11 µg/mc"* (pag. 13 suballegato 1 "qualità dell'aria").

3) Mancanza di analisi e interventi per l'area di superamento indicata

Per l'area individuata come area di superamento, ossia il territorio del Comune di Venafro, il PRIAMO non presenta il contenuto prescritto dal D.Lgs 155/2010, né interventi mirati sulle sorgenti emmissive responsabili dell'inquinamento e, con le misure previste, non garantisce il raggiungimento, nel termine fissato, dei limiti di concentrazione ed esposizione per gli inquinanti normati.

In relazione all'art. 9, comma 1 e all'art. 22 comma 4, e dunque in relazione alle aree di superamento, l'Appendice IV al D.Lgs 155/2010, stabilisce che **"i piani di qualità dell'aria sono elaborati sulla base di una adeguata conoscenza dei seguenti elementi: a) lo stato della qualità dell'aria, quale risulta dalla valutazione di cui agli**

artt. 5 e 8;b) le sorgenti di emissioni, quali risultano dagli inventari di emissione armonizzati di cui all'articolo 22, comma 3; c) gli scenari di cui all'art. 22, comma 4; d) l'ambito territoriale in cui il piano si inserisce, con particolare riferimento ad aspetti come l'orografia, le condizioni meteo-climatiche, l'uso del suolo, la distribuzione demografica anche con riguardo alle fasce più sensibili della popolazione, gli insediamenti produttivi, il sistema infrastrutturale e la presenza di aree particolarmente sensibili all'inquinamento atmosferico, caratterizzate da ecosistemi vulnerabili, specie animali e vegetali protette, beni culturali ed ambientali"

L'all. XV al D.Lgs 155/2010, in relazione all'art. 9, comma 1, e dunque in relazione alle aree di superamento, individua le "Informazioni da includere nei piani di qualità dell'aria ambiente":

1. Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato:a) regione; b) città (mappa); c) stazione di misurazione (mappa, coordinate geografiche).
2. Informazioni generali: a) tipo di zona (centro urbano, area industriale o area rurale); b) stima dell'area di superamento (espressa in km²) e della popolazione esposta all'inquinamento; c) dati utili sul clima; d) dati topografici utili; e) **informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi (salute umana, vegetazione ed ecosistemi) da proteggere nella zona interessata.**
4. Natura e valutazione dell'inquinamento:a) concentrazioni registrate negli anni precedenti l'attuazione dei piani; b) concentrazioni misurate a partire dall'inizio dell'attuazione del piano; c) tecniche di valutazione applicate.
5. Origine dell'inquinamento: a) **elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa);b) quantità totale di emissioni prodotte da tali fonti (espressa in tonnellate/anno);c) informazioni sull'inquinamento transfrontaliero.**
6. Analisi della situazione a) **informazioni particolareggiate sui fattori che hanno causato il superamento dei valori** (per esempio, i trasporti, compresi quelli transfrontalieri, o la formazione di inquinanti secondari nell'atmosfera); b) **informazioni particolareggiate sui possibili provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria"**.

Nel caso di specie, in relazione all'area di superamento individuata, il PRIAMO, sul piano delle analisi, omette di elencare le principali fonti di emissione che influenzano l'area di superamento, con la relativa localizzazione, di indicare la

quantità di emessi prodotte da tali fonti, con relativa caratterizzazione chimica, e il contributo specifico all'inquinamento; non stima la popolazione esposta all'inquinamento, non prevede misure a tutela della salute.

In particolare, si segnala l'assenza di ogni riferimento alle attività produttive, tra cui gli impianti soggetti ad A.I.A. quali l'inceneritore e soprattutto il cementificio, situato sopravento, che è certamente co-responsabile dei superamenti dei valori limite riscontrati alle stazioni di misura di Venafro, nonostante ARPA Molise ne conosca il carico emissivo, essendo impianto soggetto anche a monitoraggio continuo.

Anche per le principali sorgenti emissive considerate, ossia riscaldamento domestico, trasporti e agricoltura, il Piano omette di riferire, con riguardo all'area di superamento individuata, il relativo e differenziato carico emissivo e contributo specifico ai registrati superamenti dei limiti di concentrazione ed esposizione.

E' evidente che tutte le esposte informazioni, come richiesto dal D.Lgs 155/2010, dovevano essere esplicitate nel Piano, in quanto servono a definire lo scenario base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento registrato nel territorio comunale di Venafro e i relativi effetti nocivi sulla salute umana; in loro assenza è ben difficile scegliere la misura più adeguata e monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti dovuti alle misure adottate.

Invero l'intenzione del redattore del Piano era proprio quella di orientarsi verso un approccio su scala regionale e di prescindere, anche per l'area di superamento, dalla collocazione spaziale delle sorgenti. Infatti a pag. 22 del Piano si legge: *"Il P.R.I.A.MO. si caratterizza per un approccio integrato alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. In tema di pianificazione e programmazione lo stesso D. Lgs. 155/10 disciplina le attività che necessariamente devono essere sviluppate per consentire il raggiungimento dei valori limite e il perseguimento dei valori obiettivo di qualità dell'aria. Si è dell'idea che si debba agire sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, indipendentemente dai luoghi in cui esse si trovano, che influenzano le aree di superamento, senza l'obbligo di considerare l'intero territorio circostante e neppure di fare di quel territorio un limite invalicabile. Ne consegue che anche le politiche e gli strumenti di sostegno e sviluppo delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria individuati nel P.R.I.A.Mo., in una prospettiva di approccio integrato, si debbano articolare tenendo conto di diversi aspetti."*

Secondo questa direttiva, il PRIAMO sviluppa le sue analisi ed elaborazioni solo su scala regionale, senza alcuna definizione mirata alla scala dell'area di superamento, e peraltro utilizza come dati di base, per l'inventario delle emissioni e la costruzione degli scenari, fondamentalmente i dati nazionali forniti dall'ISPRA, stante l'assenza di uno specifico inventario regionale, cui la Regione Molise doveva provvedere ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 155/2010 (Il Molise è l'unica regione italiana che non vi ha provveduto).

Nello specifico, il PRIAMO illustra i principi generali e la struttura del piano (pag. 11-12), descrive le caratteristiche generali del territorio molisano (pagg. 13-19), spiega gli obiettivi del piano per il territorio regionale e per ogni inquinante (pagg. 20-21), indica gli strumenti di attuazione delle linee strategiche del piano (pagg. 22-23), individua i settori di intervento e le linee d'azione (24-33), riporta le schede delle misure per ciascun settore individuato (pagg. 34-51), infine tratta del sistema di monitoraggio (pag. 52) e del fabbisogno informativo e comunicazione (pagg. 53-54)

Gli unici riferimenti alla città di Venafro sono contenuti nell'ambito "città e trasporti stradali", laddove, laconicamente, si riferisce che *"è stata realizzata nel 2008 una bretella che ha consentito la deviazione del traffico veicolare dal centro urbano di Venafro, per i flussi provenienti da Napoli"* (pag. 26) e si prevede, tra le azioni, *"la realizzazione di percorsi alternativi per la deviazione del traffico dal centro della città di Venafro, per il flusso veicolare da e per Roma"* (pag. 28 PRIAMO).

Dal suo canto il suballegato 1 "qualità dell'aria" riporta la zonizzazione del territorio regionale, illustra la rete regionale di rilevamento, riporta i valori rilevati alle stazioni di misura nel periodo 2006-2015 e quelli rilevati durante le campagne di campionamento per il PM_{2,5} (di questo inquinante non si parlerà più perché le concentrazioni sono state ritenute insignificanti) e sulla base di questi individua le stazioni nelle quali si sono verificati superamenti dei limiti di legge per la concentrazione media annua e per l'esposizione, costruisce il trend delle emissioni per il PM₁₀ e NO₂ (senza tuttavia poter considerare la stazione di Venafro²) (fino a pag. 27). Vengono quindi illustrati: l'inventario delle emissioni, distinto per macrosettori, costruito su scala regionale mediante disaggregazione dell'inventario nazionale ISPRA stante l'assenza dell'inventario regionale; gli scenari su scala regionale: lo scenario di riferimento (pagg. 36 e ss); lo scenario di base (pagg. 46-51); lo scenario tendenziale al 2020 -no piano- (pagg. 51-53); lo stato tendenziale

dell'aria (trend) al 2020 (pagg. 54-56) in assenza di interventi aggiuntivi su base regionale/locale; infine lo scenario di piano al 2020 (pagg. 56 -57), ove laconicamente si precisa che *"l'importanza delle variazioni emissive varia a seconda dell'area considerata in virtù delle attività presenti in tale zona, mediata dalla diffusione degli inquinanti tra un'area e l'altra e dalla formazione dei composti secondari"*..

Anche le linee d'azione sono programmate su scala regionale (pagg. 27 e ss del PRIAMO) (fatta eccezione per la previsione di realizzare una bretella per l'allontanamento dal centro di Venafro del traffico veicolare da e per Roma) e alla medesima risoluzione sono stimati i relativi effetti.

L'impostazione scelta per la redazione del PRIAMO contrasta con il principio stabilito dall'art. 1, comma 4, lett l) del D.Lgs 155/2010, laddove, nell'esigenza di individuare criteri uniformi per tutto il territorio nazionale, si stabilisce che **"i piani e le misure da adottare ed attuare in caso di individuazione di una o più aree di superamento all'interno di una zona o di un agglomerato devono agire, secondo criteri di efficienza ed efficacia, sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che influenzano tali aree, senza l'obbligo di estendersi all'intero territorio della zona o dell'agglomerato, ne' di limitarsi a tale territorio"**.

Il suddetto principio, contrariamente a quanto si propone il PRIAMO, richiede che il piano abbia un approccio di analisi sulle cause dell'inquinamento registrato nell'area di superamento, sia individuando le sorgenti di emissione che la influenzano e la loro localizzazione geografica, potendo essere esterne all'area (come nel caso del cementificio di Sesto Campano per le concentrazioni registrate a Venafro), sia rappresentandole specificamente per carico emissivo in relazione a ciascun inquinante, al fine di graduarne l'importanza e di monitorare nel tempo gli effetti delle misure adottate.

A tal fine, come visto, in relazione alle aree di superamento, l'appendice IV al D.Lgs 155/2010 richiede che *"i piani di qualità dell'aria sono elaborati sulla base di una adeguata conoscenza dello stato di qualità dell'aria, delle sorgenti di emissione, degli scenari regionali e dell'ambito territoriale"*, nel mentre l'all. XV richiede che il Piano contenga *"informazioni particolareggiate sui fattori che hanno causato il superamento dei valori e informazioni particolareggiate sui possibili provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria"*.

Qualora, infatti, gli interventi siano scollegati dalle peculiarità dell'area di

superamento risultano poco realistici se non addirittura vani verso l'obiettivo di risanamento.

L'illogicità del PRIAMO appare di tutta evidenza se si analizzano i miglioramenti attesi dagli interventi programmati in corrispondenza delle stazioni di misura di Venafro. In particolare appaiono dirimenti le conclusioni riportate nel suballegato 1 "qualità dell'aria", dove si afferma (pag. 56) che *"Le riduzioni delle emissioni conseguenti alle misure considerate sono state applicate su base comunale alle emissioni corrispondenti allo scenario "tendenziale 2020". Le concentrazioni ottenute in tal modo costituiscono una stima dello stato della qualità dell'aria sulla regione in presenza di un insieme di interventi possibili ascrivibili al Piano ("scenario futuro di Piano")."* Gli effetti sulle concentrazioni sono poi utilizzati per eseguire una proiezione dei valori che è possibile aspettarsi in corrispondenza delle stazioni della rete di monitoraggio. Le conclusioni (pag. 58) sono: Per l'NO₂, *"la proiezione indica la possibilità di rientro nei limiti di 40 µg/m³ al 2020 per la stazione di Venafro1 e un valore prossimo ad esso per la stazione di Isernia1. Le riduzioni delle medie annuali di PM10 sono più contenute. L'analisi delle relazioni tra le medie annuali e il numero annuale di superamenti del limite sulle concentrazioni medie giornaliere (50 µg/mc) per il territorio considerato, sulla base dei dati rilevati dalle stazioni delle reti di qualità dell'aria, indica che il rispetto del limite di 35 superamenti/anno possa essere plausibilmente rispettato qualora le medie annuali siano al di sotto di 26 µg/m³. Ciò, combinati con le proiezioni al 2020 delle medie annuali effettuate alle stazioni, indica la possibilità di un numero di superamenti a Venafro2 non ancora al di sotto del limite, sebbene in progressivo avvicinamento ad esso. Analogamente risultano contenute le riduzioni stimate per i massimi giornalieri delle medie di ozono calcolate su 8 ore; la proiezione applicata ai valori osservati nel 2010 indica come sulla base dei trend emissivi stimati regionali e nazionali l'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana 120 µg/m³ non risulti plausibilmente raggiunto al 2020"*. Le conclusioni esposte mettono bene in evidenza la relazione con traffico.

Tuttavia le riduzioni attese al 2020 degli inquinanti PM10 e NO₂, già fortemente dubbie nella stima, sono anche irrealistiche in quanto al 2020, anno limite per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento (ma anche nel lungo periodo) risulta irrealizzabile la bretella per il traffico da e per Roma, non essendo stata

definita ancora un'ipotesi programmatica. Lo scenario peggiora se si considera che *il traffico veicolare rappresenta una delle principali fonti di NOx (41%), CO (29%), PM10 (11%) e PM2.5 (17%) emesse in atmosfera* (Priamo pag. 25).

Nello specifico, poi, l'azione programmata per la città di Venafro, ossia la *"realizzazione di percorsi alternativi per la deviazione del traffico dal centro della città di Venafro, per il flusso veicolare da e per Roma"* (pag. 28 Priamo), non è individuata come risolutiva; inoltre non sono stati considerati gli effetti di aggravamento che produrrebbe sul territorio di Sesto Campano e, circolarmente, di nuovo sulla stessa Venafro.

Infatti il tracciato per il traffico veicolare da e per Roma, dovendo allontanarsi dal centro di Venafro, risulta attualmente ipotizzato in una pedemontana che raccorda la variante con la galleria che immette all'impianto viario (SS6) della Regione Lazio e all'autostrada A1. E dunque il flusso da e per Roma graverà ulteriormente sul territorio di Sesto Campano, già interessato dal traffico da e per la Campania.

Tuttavia nell'All. 2 "rapporto ambientale per la V.A.S." si afferma che le azioni del Piano *"hanno tutte un impatto ambientale pressoché basso/nulla"* (pag. 9).

La linea d'azione prevista contrasta dunque con l'obiettivo strategico, dichiarato nel PRIAMO di *"raggiungere livelli di qualità che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente"* (pag. 20).

Pertanto, in merito all'area di superamento individuata, gli interventi previsti dal Piano sono assolutamente inefficaci, così venendo smentita l'affermazione, più volte ripetuta, secondo cui *"il PRIAMO assicura il raggiungimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs 155/2010"*.

L'illogicità del Piano risulta ancor più evidente se si consideri che il PRIAMO è qualificato come piano ai sensi dell'art. 9 D.Lgs 155/2010, in quanto *"le situazioni che possono causare i superamenti sono prevedibili e ricorrenti, non contrastabili con misure temporanee, ma con misure a carattere strutturale"* (pag. 20 PRIAMO).

4) Mancata valutazione del rischio sulla salute

Il PRIAMO è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica (V.A.S.), al fine di individuare e valutare i potenziali effetti che esso può avere sull'ambiente e integrarlo con interventi correttivi. E' riportata nell'all. 2 "rapporto ambientale per la V.A.S.", ove si spiega che la valutazione si fonda sull'analisi del contesto regionale

ambientale e territoriale, nel quale si inseriranno le azioni previste, e sulle criticità che il Piano deve tenere in conto per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Tuttavia, nel capitolo 3 ("*Contesto ambientale e territoriale di riferimento*") si spiega: "*Per quanto concerne la tematica salute umana, si evidenzia la mancanza allo stato attuale di dati epidemiologici regionali, cioè inerenti gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute della popolazione molisana. Disponendo soltanto di descrizioni generiche circa gli effetti sanitari dell'inquinamento atmosferico (fornite dal Dipartimento Unico di Prevenzione della Regione Molise con nota n. 91485 del 18.11.2016, acquisita la prot. ARPA Molise con n. 17363 del 21.11.2016), non è stato possibile presentare tale tematica nel presente capitolo (destinato per l'appunto a presentare lo stato del Molise, inserendo il contributo ASREM nel capitolo valutativo (Cap. 6) quale esplicazione scientifica generale dei potenziali effetti della qualità dell'aria sulla salute umana.*" (pag. 17).

Nel capitolo 4 ("*obiettivi di sostenibilità ambientale*") si propongono "*gli indirizzi di protezione ambientale che il PRIAMO dovrà perseguire per orientarsi realmente alla sostenibilità*", precisando che "*la componente "aria", per quanto ben rappresentata del documento di PRIAMO, viene comunque presa in considerazione anche in questa sede per cui i relativi obiettivi di sostenibilità/protezione ambientale corrispondono con quelli di risanamento del Piano*" (pag. 129). Indi, è riportato in apposite tabelle il confronto tra gli obiettivi di sostenibilità ambientali generali (a livello comunitario e nazionale) e gli obiettivi di sostenibilità ambientali specifici (a livello regionale). Con riguardo a "*popolazione e salute*" (pag. 138), a fronte dell'obiettivo nazionale di "*Ridurre l'incidenza del carico di malattia dovuto a fattori ambientali e individuare e prevenire nuovi pericoli per la salute legati a fattori ambientali*", l'obiettivo a livello regionale è così riportato: "*a causa della carenza di dati inerenti lo stato della salute umana in Molise, con particolare riferimento agli effetti negativi causati dall'inquinamento atmosferico, non è stato possibile definire obiettivi specifici da perseguire per la salute umana in Molise. Si auspica per il futuro un maggiore collaborazione su questi temi con il Dipartimento unico della Prevenzione della ASREM, anche al fine di definire indicatori sanitari in grado di monitorare l'efficacia del PRIAMO rispetto agli esiti della qualità dell'aria sulla salute umana.*". Coerentemente, nel capitolo 6.3 ("*Effetti dell'inquinamento atmosferico su salute umana, ecosistemi e vegetazione, patrimonio architettonico e*

monumentale"), per l'aspetto effetti sanitari, il rapporto si limita a riportare tutte le evidenze scientifiche, acquisite a livello nazionale e internazionale, riguardo il rapporto tra salute ed inquinamento atmosferico (effetti avversi di tipo cardiovascolare, respiratorio e neoplastico) sì da *"classificare l'inquinamento atmosferico (il particolato) come cancerogeno accertato per l'uomo, con particolare riferimento al tumore al polmone"*. Si riferisce altresì che *"Studi sia di natura epidemiologica che tossicologica hanno dimostrato come il PM abbia effetti sulla salute che variano in funzione sia della sua composizione chimica che delle sue caratteristiche fisiche"* e che la parte più nociva è quella più fine del particolato, PM2.5 (pag. 221). Con riguardo al NO₂, si riferisce che *numerosi studi hanno rilevato un'associazione tra patologie del sistema respiratorio ed esposizione a breve e lungo termine a tale inquinante, seppur rimangano alcune lacune conoscitive da colmare* (pag. 222).

Tali evidenze, acquisite universalmente dalla letteratura scientifica, sono già di per sé sufficienti a stabilire l'esistenza di un reale problema per la salute umana nelle aree molisane bisognose di risanamento della qualità dell'aria, quale quella venafrana, ove sono stati registrati superamenti preoccupanti dei valori limite proprio per il PM10 e il NO₂, e avrebbero dovuto indurre, nel corso del processo di valutazione, a eseguire approfondimenti mirati al fine di individuare strategie e interventi efficaci a ridurre i problemi sanitari e a prevenire ulteriori rischi.

Invece, la scelta operata di non considerare l'impatto sulla salute lascia privi di tutela i residenti di Venafro e dell'intera piana.

5) Inefficacia intrinseca del PRIAMO

Nell'all. 2 "rapporto ambientale per la VAS", capitolo 1.3. - *Metodologia di valutazione* - paragrafo *"individuazione delle azioni"*, si precisa che *"a causa del livello strategico della pianificazione, il P.R.I.A.MO. non definisce delle vere e proprie misure, e individua delle linee di azione che, per ciascun macrosettore Città e trasporti, Energia, Attività produttive e Agricoltura, consentono il raggiungimento dei prefissati obiettivi di qualità dell'Aria, o il minor impatto ambientale."* (pag. 9)

Nel medesimo documento si spiega altresì che, a causa del suo livello strategico, il PRIAMO non è già immediatamente attuativo (pag. 10) e si rinvia a una fase futura, allorquando si dovrà decidere "come" realizzare tali linee di azione.

Coerentemente con tale impostazione, il Piano si caratterizza per uno scarso se non nullo livello di localizzazione delle azioni programmate e non individua il costo delle misure stesse.

Invece, proprio perché non è un piano strategico, il PRIAMO è chiamato a predisporre **misure efficaci**, finalizzate a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati di qualità dell'aria, così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs 155/2010 ("*Principi generali*") laddove al comma 1 stabilisce che "*Nell'elaborazione dei piani di qualità dell'aria, le regioni e le province autonome assicurano un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana e si attengono, in particolare, ai seguenti obiettivi e principi:...e) utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale*", e al comma 4, lett 1), nell'esigenza di individuare criteri uniformi per tutto il territorio nazionale, stabilisce che "*i piani e le misure da adottare ed attuare in caso di individuazione di una o più aree di superamento all'interno di una zona o di un agglomerato devono agire, secondo criteri di efficienza ed efficacia, sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che influenzano tali aree...*" Si riscontra altresì la violazione dell'art. 9 D.Lgs 155/2010, laddove stabilisce che "*il piano adotta le misure necessarie .. a raggiungere i valori limite nelle aree di superamento*" (comma 1) e "*a preservare la qualità dell'aria nelle aree in cui i valori limite sono rispettati*" (comma 3), nonché la violazione di quanto disposto nell'appendice IV al D.Lgs 155/2010, Parte I ("*criteri per la selezione delle misure*"), il cui art. 1 comma 3 stabilisce che le misure da inserire nei piani di qualità dell'aria sono selezionate sulla base di un'istruttoria articolata in varie fasi tra cui: "*d) la selezione dell'insieme di misure più efficaci per realizzare gli obiettivi di riduzione., tenuto conto dei costi, dell'impatto sociale e degli inquinanti per i quali si ottiene una riduzione delle emissioni e dell'efficacia nella riduzione delle emissioni di gas serra*", "*e) l'indicazione, per ciascuna delle misure di cui al punto d), delle fasi di attuazione, dei soggetti responsabili, dei meccanismi di controllo e, laddove necessarie, delle risorse destinate all'attuazione delle misure*"

6) Linee di azione per le aziende soggette ad AIA

Coerentemente con l'approccio su scala regionale, le linee di azione programmate nel PRIAMO si caratterizzano per la generalità dei destinatari e per uno scarso livello di localizzazione, soprattutto in relazione alle aree individuate

come aree di risanamento nella zonizzazione, tra cui l'intera zona Pianura, in cui rientra la Piana di Venafro. Con riguardo alla linea d'azione "C" riferita alle attività produttive, comprendenti il macrosettore della "*combustione industriale*", gli interventi proposti non si confrontano con la realtà degli insediamenti produttivi presenti nelle aree di risanamento e con le autorizzazioni AIA già rilasciate, aventi durata minima decennale, né con i dati della caratterizzazione chimica degli emessi.

In particolare, per la linea di azione per la riduzione delle emissioni inquinanti, stabilita per le aziende soggette ad AIA (scheda 18 pag. 46 del PRIAMO), si prevede una tipologia di intervento di tipo legislativo con tempi di attivazione *breve (a partire dal 2017)* e con indicatore di realizzazione "*AIA rilasciate*". Nel PRIAMO (pag. 30) e nell'allegato 2 "rapporto ambientale per la VAS" (pagg. 162), nella misura C "attività produttive" per le aziende soggette ad AIA si prevedono le seguenti azioni: "*1/1. Limiti emissioni in atmosfera: 1/C1: Le autorizzazioni delle aziende (installazioni) soggette ad AIA, nuove e/o esistenti ricadenti nelle zone di superamento dei valori limite della qualità dell'aria dovranno prevedere l'applicazione, quanto meno, dei limiti di emissione in atmosfera più restrittivi previsti dai BReF o dalle BAT Conclusions. Si dovrà valutare anche l'applicazione di misure ancora più rigorose di quelle previste dalla normativa vigente*". "*1/C2: Adozione di misure ancora più rigorose rispetto a quelle individuate dai BReF o dalle BAT Conclusions per aziende AIA che impattano nelle zone di superamento dei valori limite della qualità dell'aria: g) Regolamentazione di impianti che utilizzano CSS (combustibile solido secondario da rifiuti) come combustibile e utilizzo del CSS solo in sostituzione dei combustibili più impattanti e concomitante bilancio emissivo positivo*".(...) "*1/C3: Per le sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. I limiti da applicare in sede di autorizzazione devono essere il 50% dei valori limite previsti dai BReF o dalle BAT Conclusions*".

Le descritte linee di azione, chiaramente da attuarsi in futuro, non dettagliano gli impianti a cui sono diretti, e contrastano con la realtà già esistente nella piana di Venafro. Infatti i principali impianti soggetti ad AIA, ivi collocati, hanno ricevuto l'autorizzazione ambientale integrata nel luglio 2015 e per essi, dunque, non sono previsti rinnovi nel breve periodo (il cementificio con Determinazione n. 16 del 21/7/2015, e l'inceneritore di Pozzilli con Determinazioni n. 15 del 14/7/2015 e n.

6652 del 13/11/2015). Tali impianti costituiscono le principali sorgenti emissive di sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, create dalla combustione di rifiuti e confluenti nel particolato, PM10 e PM2,5 (vedi 4° rapporto della Società Britannica di Medicina Ecologica- anno 2008). Per tali industrie risulta anche illogica e contraddittoria la previsione di *"utilizzo del CSS solo in sostituzione dei combustibili più impattanti e concomitante bilancio emissivo positivo"*, perché materialmente non attuabile se non con lo smantellamento degli impianti.

7) Inutilizzabilità dei dati per il PM2,5 per la valutazione della qualità dell'aria

Nel suballegato 1 "qualità dell'aria" si riferisce che *"il monitoraggio del PM2,5 è avvenuto con l'ausilio del centro mobile posizionato nelle immediate vicinanze di alcune stazioni di misura, utilizzando il metodo gravimetrico"* (pag. 13) e che sono state effettuate 2 campagne presso la stazione di misura Venafro2 (non è riferito l'anno), per complessivi 30 gg. pari a n. 2 settimane più 2 giorni.

Le misure in questione sono classificate come *misurazioni indicative* dall'art. 2, comma 1, lett. u), del D.Lgs 155/2010, rispetto a quelle eseguite in siti fissi. L'art. 5, comma 1, stesso decreto, stabilisce che *"Le misurazioni e le altre tecniche utilizzate per la valutazione della qualità dell'aria ambiente devono rispettare gli obiettivi di qualità previsti dall'allegato I"*, tra cui il *"periodo minimo di copertura dei dati"*. Nel caso di misurazioni indicative di particolato PM2,5, il periodo minimo di copertura è fissato al 14%, con il rinvio alla nota 4 (allegato I-tabella 1). In nota 4 si spiega: *"Misurazione effettuata in un giorno variabile di ogni settimana dell'anno in modo tale che le misurazioni siano uniformemente distribuite nell'arco dell'anno oppure effettuata per otto settimane distribuite equamente nell'arco dell'anno."*

Nel caso di specie le misurazione del PM2,5 eseguite presso la stazione di misura Venafro2 non rispettano gli obiettivi di qualità per essere utilizzate per la valutazione della qualità dell'aria. Infatti le misurazioni sono state effettuate in meno di 52 giorni su base annua e in meno di 8 settimane distribuite nell'anno.

8) Inadeguatezza della rete regionale di monitoraggio

Il PRIAMO conferma la soppressione della stazione di misura di Venafro1, già disposta con Deliberazione di G.R. n. 451 del 07/10/2016. Trattasi di una stazione di misura di traffico per la misurazione dei seguenti inquinanti NOx, SO2, CO, PM10,

BTX (benzene+toluene+xileni). Non è prevista la ricollocazione in altro Comune, ad esempio Sesto Campano.

E' stata invece confermata la stazione di misura di Venafro2, stazione di fondo, predisposta alla misurazione di: PM10, PM2,5, NOx, B, As, Cd, Ni, Pb, B(a)P, riclassificandola come *urbana da traffico* (vedi Progetto di adeguamento approvato con la DGR n. 451/2016). Tale stazione è pertanto l'unica stazione di misura per la piana di Venafro.

Dal confronto con le due stazioni di misura, con la soppressione di Venafro1 mancherebbe la misurazione di SO2, CO, BTX. Per l'SO2, il CO e il benzene "*la valutazione utilizzerà i risultati dell'applicazione modellistica integrati se disponibili da dati di campagne con mezzo mobile*" (Progetto di adeguamento pag. 19).

La DGR n. 451/2016 così motiva il disposto adeguamento della rete regionale di misura: "*Ritenuto che le variazioni da apportare alla rete di rilevamento sono volte ad assicurarne una maggiore rappresentatività territoriale e ad ampliare le informazioni conoscitive in materia di qualità dell'aria nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità evitando l'inutile eccesso di stazioni di misura di cui all'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 155/2010; Considerato che la citata relazione ARPA ha altresì messo in evidenza la necessità di condurre campagne di misura sul territorio regionale mediante l'impiego di mezzi mobili al fine di integrare i dati provenienti dalle stazioni fisse*".

Tuttavia, la illustrata variazione della rete regionale di misura non risponde al principio di adeguata rappresentazione dello stato della qualità dell'aria ambiente all'interno della zona, disposto dall'art. 1, comma 4 lett. f), del D.Lgs 155/2010 e dall'art. 12, comma 2, per l'esposizione al PM2,5.

Infatti Via Colonia Giulia, ove è collocata la stazione di misura Venafro1, è attraversata dai veicoli da e per Roma, il cui flusso non interessa via Campania ove è situata la stazione Venafro2. Ne consegue che, con la soppressione della stazione Venafro1, non potranno rilevarsi, per gli inquinanti più impattanti PM10, NO2, PM2,5 legati a tale fonte, né le concentrazioni né le esposizioni e non potrebbero essere rilevati i superamenti dei valori limite fissati dalla legge, fino ad oggi più numerosi proprio alla stazione Venafro1.

Inoltre, all'interno della piana di Venafro (ricadente nella zona IT1403), vi sono aree, come quella di Sesto Campano, che presentano carichi emissivi e concentrazioni, per

inquinante, maggiori di quelli stimati nella cittadina di Venafro, e per di più permanenti in atmosfera per le difficoltà di dispersione dovute all'orografia e alle condizioni meteorologiche; pertanto tali aree necessitano di opportune misurazioni, non sostituibili (e fino ad oggi non sostituite) da campagne con strumenti mobili. Infine, proprio per il PM2,5 la zonizzazione del 2014 rilevava il carico emissivo più alto nei Comuni di Pozzilli e Sesto Campano, mentre la simulazione della distribuzione non è stata operata per tale inquinante.

D'altro canto l'art. 7 del D.Lgs 155/2010 ("*Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento*") stabilisce i criteri per costituire la "rete regionale minima", e dunque sono possibili stazioni in numero superiore.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

In via cautelare si chiede la sospensione degli atti impugnati. Il *fumus boni iuris* appare evidente. Sussiste il danno grave ed irreparabile in quanto i provvedimenti impugnati incidono diritti costituzionalmente rilevanti, come quello alla salute, dei ricorrenti, residenti nei territori interessati dal Piano.

CONCLUSIONI

Per gli esposti motivi, nonché per quelli che ci si riserva di esporre in sede di discussione orale, voglia l'adito T.A.R. per il Molise, previo accoglimento della proposta istanza di sospensiva, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, compensi di giudizio, oltre accessori di legge.

Si dichiara che valore della causa è indeterminabile. Pertanto, il contributo da versare è di euro 650,00.

Isernia/Campobasso, 29/03/2019

Avv. Giuseppina Negro

Avv. Roberto Giammaria

PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta Mariantonietta Di Nardo, in qualità di Presidente dell'Associazione "Mamme per la salute e l'ambiente Onlus", con sede in Venafro (IS) alla via Terme, 22 (C.F. 90036070945), delega gli Avv.ti Roberto Giammaria del Foro di Isernia, con studio in Rionero Sannitico (IS), Via Roma, 114 (C.F. GMMRRT68B24H308A) e Giuseppina Negro del Foro di Isernia, con studio in Isernia via Giovanni XXIII, 38 (C.F. NGRGPP56L45B963D), a rappresentare e difendere l'Associazione "Mamme per la salute e l'ambiente Onlus" contro la Regione Molise ed eventuali controinteressati, nel giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ed avente ad oggetto il Piano Regionale Integrato per la qualità dell'aria Molise (P.R.I.A.M.O.), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 06 del 15/01/2019, conferendo loro ogni facoltà di legge, con rato e fermo. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, autorizza gli Avv.ti Roberto Giammaria e Giuseppina Negro al trattamento dei dati personali per le esigenze di cui al predetto giudizio. Inoltre, elegge domicilio presso l'Avv. Roberto Giammaria in Campobasso, Via Monte Santo, 2 nello studio dell'Avv. Carmen Di Iorio.

Isernia, lì 28/03/2019

Mariantonietta Di Nardo

Per autentica

Avv. Roberto Giammaria

Avv. Giuseppina Negro

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Lucio Fatica, in qualità di Presidente WWF O.A. (organizzazione aggregata) Molise, con sede legale in Campobasso Piazza V. Emanuele, 8 presso ditta Tecnocentro (C.F. 92072170704), delega gli Avv.ti Roberto Giammaria del Foro di Isernia, con studio in Rionero Sannitico (IS), Via Roma, 114 (C.F. GMMRRT68B24H308A) e Giuseppina Negro del Foro di Isernia, con studio in Isernia via Giovanni XXIII,38 (C.F. NGRGPP56L45B963D), a rappresentare e difendere il WWF O.A. (organizzazione aggregata) Molise contro la Regione Molise ed eventuali controinteressati, nel giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ed avente ad oggetto il Piano Regionale Integrato per la qualità dell'aria Molise (P.R.I.A.MO.), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 06 del 15/01/2019, conferendo loro ogni facoltà di legge, con rato e fermo. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, autorizza gli Avv.ti Roberto Giammaria e Giuseppina Negro al trattamento dei dati personali per le esigenze di cui al predetto giudizio. Inoltre, elegge domicilio presso l'Avv. Roberto Giammaria in Campobasso, Via Monte Santo, 2 nello studio dell'Avv. Carmen Di Iorio.

Isernia, lì 28/03/2019

Lucio Fatica

Per autentica

Avv. Roberto Giammaria

Avv. Giuseppina Negro

RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto Avv. Giuseppina Negro, con studio in Isernia via Giovanni XXIII, 38 in virtù dell'autorizzazione n. 33 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia in data 14.11.2014, previa iscrizione al n. 10 del mio registro cronologico, ho notificato per conto dell'Associazione "Mamme per la salute e l'ambiente Onlus" e del WWF O.A. (organizzazione aggregata) Molise, come da delega in atti, il suesteso ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Molise – Campobasso a: Regione Molise, in persona del Presidente p.t., domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, in Via Garibaldi, 124 (cap 86100) Campobasso, ivi trasmettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78772667980-3 spedita dall'Ufficio Postale - Isernia Centro di Via XXIV Maggio, 243 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Isernia, lunedì 01 aprile 2019

(Avv. Giuseppina Negro)